



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO
Sezione Prima CIVILE

La Corte di Appello di Bari, 1^a sezione civile, composta dai signori Magistrati

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1) Grillo Salvatore | Presidente rel. |
| 2) Gaeta Vittorio | Consigliere |
| 3) Mitola Maria | Consigliere |

all'esito dell'udienza dell'11/2/2020 ha pronunciato, nel procedimento n. 594/2018 R.G. Affari civili contenziosi, la seguente

SENTENZA

sull'appello proposto con atto di citazione da:

rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Agostino, in virtù di mandato in calce all'atto d'appello, elettivamente domiciliato in Salerno, presso il suo studio

appellante

CONTRO

Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso cui domicilia, *ex lege*

appellato



Procuratore Generale della Repubblica in sede

intervenuto

avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari del 10.1.2018, nel giudizio n. 19531/2016 R.G.

FATTO e DIRITTO

██████████, originario della Nigeria – Edo State, ha proposto appello avverso la predetta ordinanza con cui è stato rigettato il ricorso avverso la decisione della competente Commissione, che - a suo dire - ingiustamente gli aveva negato la protezione internazionale. L'appellante ha chiesto la revoca del provvedimento impugnato e il riconoscimento dello status di rifugiato o, in via gradata, della protezione sussidiaria ovvero il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L'istante, dinanzi alla Commissione in data 8.9.2016, raccontò di essere nato nel villaggio di ██████████ ma di essersi trasferito, nel 2006, con il padre a Benin City, alla morte della nonna che lo aveva accudito, avendo perso la madre alla nascita.

██████████ ha pure riferito di essere cristiano, di aver frequentato le scuole superiori, di non essere sposato e di non avere figli, di non avere più stretti congiunti nel Paese d'origine (solo uno zio paterno e la matrigna e la "sorellastra", essendosi il padre risposato, morto anche quest'ultimo nel 2012), di aver lasciato la Nigeria a l'11/9/2014 e di essere approdato in Italia il 16/3/2016, dopo vari trasferimenti in altri paesi dell'Africa (permanenza in Niger per tre mesi, e in Libia per un anno e tre mesi).

La fuga sarebbe avvenuta a causa dell'orientamento sessuale del richiedente protezione, perché scoperto in casa dalla matrigna (con cui conviveva dopo la morte del padre), tornata in orario inconsueto dal lavoro,



nel mentre aveva rapporti sessuali con il proprio *partner*.¹ Di quest'ultimo, l'appellante ha indicato il nome², fornendo ulteriori precisazioni in merito all'episodio, anche specificando il giorno dell'evento (10/9/2014), anteriore a quello della sua partenza per il Niger, spiegando le modalità con le quali la relazione omosessuale aveva avuto origine e si era svolta³, precisando pure la durata della stessa (tre anni). L'appellante ha anche riferito di conoscere la legislazione vigente in Nigeria in tema di omosessualità, ma di aver coltivato il rapporto di nascosto proprio per evitare le pesanti sanzioni in caso di trasgressione.⁴ Quanto alle modalità di svolgimento del rapporto omosessuale, l'appellante, pur consapevole della rischiosità degli incontri in casa, riferisce di aver confidato nella consueta turnazione nell'attività lavorativa, che avrebbe impedito alla matrigna di rientrare nelle mura

¹ In sede di audizione innanzi alla Commissione Territoriale, in data 8/9/2016, l'appellante ha raccontato testualmente: <La mia matrigna mi ha scoperto mentre facevo l'amore con un uomo in casa, lei di solito lavorava ma quel giorno lei è rientrata. Quando ci ha visti lei ha iniziato a gridare "tabù, tabù", non volevo che lei uscisse fuori a gridare, quindi l'ho bloccata, mentre cercavo di fermarla, lei ha continuato a gridare, quindi alcuni vicini di casa sono intervenuti per chiedere cosa fosse successo. La mia matrigna gli ha spiegato il motivo, loro hanno chiesto a me se fosse vero ed hanno cominciato a picchiarmi. Mi hanno trascinato fuori casa mentre mi picchiavano e nel cortile di casa sono arrivate altre persone che mi hanno picchiato. Mentre mi picchiavano, qualcuno mi ha colpito con un'arma sul collo. E mentre mi picchiavano, la persona con la quale mi avevano scoperto a letto è scappata, per cui le persone che mi stavano aggredendo hanno iniziato ad inseguire lui, per cui io sono riuscito a scappare. Avevo delle ferite dietro al collo. Sono scappato a casa di mio zio, quando mio zio mi ha visto insanguinato lui mi ha chiesto cosa fosse accaduto, io gli ho raccontato tutto e gli ho detto che non sapevo perché l'avevo fatto, ero convinto che la mia matrigna fosse al lavoro. Mio zio mi ha detto che non dovevo fare questa cosa perché è un tabù ma mi ha detto di non preoccuparmi perché in casa sua non poteva entrare nessuno. Mio zio ha chiesto alla figlia di aiutarmi a ripulirmi mentre lui e la moglie sono andati a casa di mio padre. Sono tornati dopo due ore e mi hanno detto che la persona con la quale avevo avuto un rapporto sessuale era stata picchiata e bruciata. Quando sono arrivati i familiari del ragazzo, lui era stato già ucciso e bruciato. La polizia era a casa mia e i parenti del ragazzo ucciso e bruciato hanno detto che siccome eravamo stati scoperti entrambi, visto che avevano ucciso il loro caro, dovevano uccidere anche me. Mio zio mi ha anche riferito che la polizia ha detto ai familiari del ragazzo ucciso che volevano arrestarmi per mettermi in carcere e condannarmi a morte. La polizia è entrata in camera mia ed ha preso delle mie foto. Mio zio aveva paura di tenermi in casa e i ha chiesto dove volessi andare per salvarmi. Lui mi ha detto che aveva un amico in Niger, amico anche di mio padre, quindi mi ha portato alla stazione dei trasporti pubblici, sono salito in macchina per andare in Niger. Mio zio mi ha dato dei soldi, mi ha pagato il viaggio e mi ha dato il numero del suo amico, per chiamarlo, quando fossi arrivato in Niger, alla stazione di Zenden Park.>

² "Evans", come riferito in sede di audizione a specifica domanda della Commissione.

³ L'appellante racconta in merito: <era il mio ragazzo, frequentavamo insieme la scuola secondaria. Ci siamo conosciuti a scuola...al secondo anno della scuola secondaria, eravamo vicini di banco, col tempo ci siamo innamorati...Ero felice ogni volta che lo vedevo, provavo dei sentimenti d'amore nei suoi confronti...avevo promesso ad Evans che dopo le scuole superiori gli avrei aperto un'attività perché la sua famiglia non aveva soldi. Uscivamo insieme durante il weekend, quando non andavamo a scuola, ci nascondevamo per baciarcisi.>

⁴ A domanda <conosce la legislazione del suo paese riguardo all'omosessualità?>, il richiedente protezione rispose: <si, ma noi ci nascondevamo, sapevamo che c'era il carcere a vita o la condanna a morte, per questo ci nascondevamo per non farci vedere....era una vita a rischio, è un grande tabù in Nigeria, chiunque viene scoperto viene ammazzato dai cittadini comuni e se ti becca la polizia vieni arrestato.>



domestiche in quanto impegnata durante il suo orario di lavoro.⁵ L'appellante ha pure chiarito che gli incontri tra i due – per altro frequenti - erano noti sia alla stessa matrigna sia ai vicini di casa, ma nessuno aveva mai pensato ad un rapporto omosessuale, trattandosi di frequentazione tra compagni di scuola.⁶

L'appellante ha pure raccontato le violenze subite, sia in suo danno e del *partner*, quest'ultimo persino ucciso e bruciato dai suoi stessi familiari.⁷

Ciò nonostante, la Commissione ha ritenuto che le predette dichiarazioni non fossero attendibili e, pertanto, non ha riconosciuto alcuna forma di protezione.

Alle stesse conclusioni è giunto il Tribunale di Bari, che ha integralmente rigettato la domanda confermando le motivazioni del rigetto della Commissione Territoriale.

Ha proposto appello [REDACTED], per la riforma della decisione e l'accoglimento della domanda, richiamando precedenti giurisprudenziali a se favorevoli, in casi analoghi, e lamentando l'omessa adeguata considerazione, da parte del primo Giudice, del racconto reso innanzi alla Commissione Territoriale, delle sanzioni penali previste dall'Ordinamento Nigeriano in danno degli omosessuali, dell'oggettiva attuale situazione della Nigeria e della condizione dei suoi abitanti, estremamente grave, ostativa al rientro del richiedente protezione.

L'appellante, inoltre, ritiene solo apparente, generica e superficiale, la motivazione del provvedimento sfavorevole impugnato, e, richiamando ancora giurisprudenza a sé favorevole in casi analoghi, in via subordinata,

⁵ Alla domanda della Commissione <non ha pensato che fosse rischioso portare il suo ragazzo in casa sua?> l'appellante ha risposto:<so che è una cosa rischiosa, ma io conoscevo le fasce orarie di mia madre al lavoro. Io lavoravo dalle 9 alle 12 e lei dalle 13 alle 17 e poi c'era una ragazza che copriva dalle 18 alle 21 di sera, io non pensavo che la mia matrigna fosse a casa, perché era il suo orario di lavoro>.

⁶ Riferisce sul punto il richiedente protezione:<... veniva spesso...si ci avevano visti, anche la mia matrigna ma tutti non avevano dei sospetti, perché pensavano che fossimo soltanto amici di scuola >.

⁷ Cfr. il racconto di cui alla nota sub 1.



reclama la protezione sussidiaria e, in via ancor più gradata, quella per motivi umanitari ex artt. 5/6 e 19 D.Lgv. n. 286/98, sia in considerazione della situazione di rischio di tutta la Nigeria ed in particolare dell'Edo State, regione di provenienza del richiedente protezione, evidenziando che un eventuale provvedimento sfavorevole lo avrebbe esposto a evidente pericolo di vita, sia in considerazione della permanenza pluriennale del soggetto in Italia, con la sua integrazione nel territorio nazionale.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello ha depositato nota scritta, esprimendo parere contrario alle richieste formulate dall'istante; il Ministero, regolarmente convenuto, si è costituito, chiedendo la conferma dell'ordinanza di primo grado e, per l'effetto, il rigetto dell'appello.

Ciò posto, ad avviso della Corte, l'appello merita accoglimento, perché, contrariamente a quanto ritenuto dal primo Giudice, si appalesa credibile il racconto di [REDACTED], in ordine alla sua omosessualità. reso innanzi alla Commissione Territoriale.

In primo luogo, l'appellante – pur con i limiti compatibili con l'umano pudore - ha fornito indicazioni sul percorso di maturazione del proprio orientamento sessuale, riferendo di averlo scoperto fin dall'età di quattordici anni⁸, e sul rapporto con il proprio *partner*, riguardo al quale ha cercato di spiegare i sentimenti provati⁹, aggiungendo, in merito al decesso del compagno, di aver provato dolore e di essersi spaventato tanto.¹⁰

Quanto all'episodio della scoperta del rapporto omosessuale da parte della matrigna e dei vicini di casa, il richiedente protezione ha offerto sufficienti particolari, chiarendo anche – a fronte di specifica domanda della

⁸ L'appellante, al riguardo, ha dichiarato innanzi alla Commissione: *<è una cosa che mi piace personalmente. È stato sempre un mio desiderio. Avevo quattordici anni. Avevo un'attrazione per gli uomini>*.

⁹ *<Ero felice ogni volta che lo vedevo, provavo dei sentimenti d'amore nei suoi confronti>*. Così riferisce l'appellante innanzi alla Commissione.

¹⁰ *<mi sono sentito male, mi sono spaventato tanto, è per questo che ho deciso di non tornare in Nigeria e proseguire per la Libia....mi sono sentito veramente male e dispiaciuto, perché è stato picchiato e bruciato >*. Così riferisce l'appellante innanzi alla Commissione.



Commissione – come sia stato possibile che il compagno riuscisse a fuggire.¹¹

Dell'episodio, per altro, v'è riscontro documentale nella copia del giornale *Vanguard*, relativo al giorno successivo (11/9/14), laddove è raccontato, in tempi non sospetti (l'audizione innanzi alla Commissione è avvenuta circa un anno e mezzo dopo), quanto riferito dal richiedente protezione, con specifico riferimento anche ai nomi dei soggetti coinvolti.

D'altronde, sull'attendibilità del documento prodotto, la difesa del Ministero non ha preso specifica posizione, sicché non v'è ragione per negare valenza probatoria all'articolo giornalistico *de quo*.

Né può attribuirsi decisivo rilievo, per escludere l'orientamento sessuale dichiarato dal richiedente protezione, al fatto che quest'ultimo non si sia giammai rivolto in Nigeria all'ausilio di associazioni LGBT, in considerazione del severo divieto dell'omosessualità, che avrebbe indotto chiunque a coltivare tale orientamento il più possibile in incognito, per evitare sanzioni.¹²

Ad ogni buon conto, il richiedente protezione, giunto in Italia e quindi lontano dal rischio di repressione, ricollegabile al suo orientamento sessuale, ha aderito all'associazione ArcigayBari – L'Arcobaleno del Levante¹³, con ciò confermando ulteriormente l'attendibilità dei fatti dallo stesso raccontati.

È appena il caso di ricordare, in punto di diritto, che la storia personale, portata dal richiedente protezione, costituisce in genere il dato probatorio principale, a sostegno della sua domanda, e che la valutazione della prova poggia, in primo luogo, sulla coerenza interna della narrazione, soltanto in

¹¹ <quando è venuta mia madre, che ci ha scoperto, io sono uscito dalla stanza per bloccarla, quindi sono venute le persone e mi hanno tirato fuori dall'appartamento con rabbia, lui invece era nella mia stanza, quindi sicuramente quando ha sentito che io gridavo è scappato ed è stato preso >. Così riferisce l'appellante innanzi alla Commissione.

¹² Sul punto, il richiedente protezione, alle domande della Commissione <si è mai rivolto ad associazioni sul territorio?>, <sa se ce ne sono?> a risposta rispettivamente: <no> e <no, è un comportamento contro legge, quindi non so se ci sono delle associazioni>.

¹³ Cfr. documentazione prodotta in appello, in data 1/11/18, dalla difesa dell'appellante.



difetto della quale ed in assenza di valide spiegazioni della contraddittorietà della deposizione, è precluso al giudice di procedere alla valutazione e al riscontro degli elementi di inclusione.

Come evidenziato dal Supremo Collegio, *il regime dell'onere della prova....., in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, va inteso nel senso che, se il richiedente non ha fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se il richiedente: a) ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) ha fornito un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, le dichiarazioni rese sono coerenti, plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il caso; c) ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per ritardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile*".¹⁴

Orbene, nella fattispecie, per le ragioni innanzi evidenziate, i fatti raccontati sono credibili e la narrazione, confermata da riscontro oggettivo, si presenta idonea ad evidenziare il reale vissuto che avrebbe indotto il richiedente a fuggire dal proprio Paese.

Ciò posto, ricorrono certamente nella fattispecie i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

Come osservato dal Supremo Collegio, in tema di protezione internazionale, l'orientamento sessuale del richiedente costituisce fattore di individuazione del "particolare gruppo sociale" la cui appartenenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 251 del 2007, integra una situazione oggettiva di persecuzione, idonea a fondare il riconoscimento dello *status*

¹⁴ cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. n. 4138/2011; SS.UU. n. 27310/2008.



di rifugiato, sussistendo tale situazione quando le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata di dette persone che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d'ufficio, dal giudice di merito.¹⁵

Nel caso in esame, non v'è dubbio che nel Paese di provenienza di [REDACTED], e cioè la Nigeria, sia riscontrabile una forma di persecuzione ricollegabile all'orientamento sessuale della persona.

Come desumibile da numerose fonti informative attendibili, i rapporti omosessuali sono penalmente perseguiti in Nigeria e la violenza omofoba, come quella subita dal richiedente protezione e dal suo compagno, si verifica senza timore di conseguenze.¹⁶

¹⁵ Cfr. Cass. Sez. 1, n. [7438/2020](#); Sez. 6 - 1, n. [27437/2016](#).

¹⁶ Oltre alle fonti informative indicate dalla difesa dell'appellante, cfr. https://easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019_IT.pdf, ove, a pag. 66 e seg., si legge quanto segue: <Persone LGBT - Questo profilo si riferisce a persone percepite come non conformi alle norme sociali a causa del loro orientamento sessuale e/o identità di genere attuali o presunti. Sintesi delle COI [Azioni mirate, 3.12] La legislazione statale, il codice penale nigeriano del 1916 e il Same Sex Marriage (Prohibition) Act (SSMPA), legge sul (divieto del) matrimonio tra persone dello stesso sesso del 2014, criminalizzano le unioni e gli atti tra persone dello stesso sesso. Tali unioni sono punibili con un massimo di 14 anni di reclusione. Inoltre, chiunque sostenga la comunità LGBT o «si iscriva, gestisca o partecipi a club, società e organizzazioni gay» può essere perseguito penalmente, con un massimo di 10 anni di reclusione. Viene riferito che la polizia si serve della legge SSMPA come strumento per umiliare le presunte persone LGBT e sottoporle a estorsioni tramite arresti arbitrari (di massa) e tortura e costringendo le persone arrestate a «sfilare», spesso nude, davanti al pubblico e ai media. Gli Stati del Nord della Nigeria hanno adottato la Sharia, che criminalizza gli atti sessuali tra persone dello stesso sesso. La pena massima per tali atti tra gli uomini («sodomia») è la pena capitale mentre tra le donne è la fustigazione e/o la reclusione. 67 - ANALISI COMUNE: NIGERIA Le accese discussioni nella società legate alla legge SSMPA e l'accresciuta attenzione dei media hanno reso più visibile il tema dell'orientamento sessuale e più vulnerabili le persone LGBT. Entrambe le religioni principali in Nigeria, Cristianesimo e Islam, sono contrarie alle relazioni e alle attività tra persone dello stesso sesso. In particolare, i crescenti movimenti cristiani evangelici stanno diffondendo odio e intolleranza contro le persone LGBT. Si registra un notevole aumento della violenza e delle estorsioni da parte della polizia e della società, con numerose segnalazioni di attacchi delle bande, torture e stupri (anche in custodia o in carcere), percosse e aggressioni, furti, diffamazione, minacce alla vita, umiliazioni e maltrattamenti, anche da parte della NPF e dell'hisbah nel Nord. La violenza omofoba si verifica senza timore di conseguenze. Analisi dei rischi Le persone che rientrano in questo profilo potrebbero essere esposte ad atti di natura talmente grave da equivalere a persecuzione (ad esempio, pena di morte negli Stati che applicano la Sharia, detenzione, violenza delle bande, (tentato) omicidio, tortura, stupro, percosse). Le persone LGBT avranno in genere un fondato timore di persecuzione. Occorre osservare che non ci si può aspettare che un richiedente nasconda il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere. Nesso con un motivo di persecuzione - Le informazioni disponibili indicano che la persecuzione di questo profilo è dovuta a motivi di appartenenza a un determinato gruppo sociale, sulla base di una caratteristica condivisa che è così fondamentale per l'identità del richiedente che non dovrebbe essere costretto a rinunciarvi; e sulla base della loro identità distinta in Nigeria, perché sono percepiti come diversi dalla società circostante>. Cfr. pure



Per le ragioni che precedono, in riforma dell'impugnata ordinanza, deve essere riconosciuto all'appellante lo *status* di rifugiato, di cui ricorrono tutti i presupposti.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame.

Nulla va disposto in questa sede in merito alla regolamentazione delle spese processuali, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'appellante e la soccombenza del Ministero appellato.¹⁷

Alla liquidazione dei compensi si provvede come da separato decreto, a norma dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ai fini del computo dei termini per il deposito del presente provvedimento, si è tenuto conto della sospensione straordinaria, per il periodo dal 9/3/20 all'11/5/20, introdotta dagli artt. 83 D.L. n. 18/20 e 36///1 D.L. n. 23/20.

PQM

La Corte

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza, riconosce all'appellante [REDACTED] lo *status* di rifugiato.

Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione della Corte, tenutasi in video conferenza, in data 14 luglio 2020.

Il presidente est.

Salvatore Grillo

<https://www.amnesty.org/en/countries/africa/nigeria/report-nigeria/>, ove si legge: <Diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) - Le organizzazioni LGBTI hanno riferito di arresti diffusi di gay, lesbiche e bisessuali da parte di agenti di sicurezza. I gay sono stati anche presi di mira da mob e individui per ricatti ed estorsioni. A dicembre, 47 uomini sono stati processati a Lagos per manifestazioni pubbliche di affetto con membri dello stesso sesso. Facevano parte di 57 uomini arrestati in un hotel di Lagos nell'agosto 2018. Sono stati umiliati pubblicamente e accusati di essere omosessuali. La Nigeria deve ancora abrogare la legge sullo stesso sesso (proibizione) del 2013, che vieta le relazioni tra persone dello stesso sesso con pene fino a 14 anni di reclusione.>.

¹⁷ Cfr. Cass. Sez. 6 - 2, n. [30876/2018](#); Sez. 2, n. [18583/2012](#) .

